

Tax credit energia, calendario incrociato

Caro bollette

Benefici confermati fino al 30 settembre e utilizzabili dalle imprese entro il 2022

Le imprese colpite dal caro bolletta guadagnano altri tre mesi di tax credit energia e procedure un po' più semplificate. Ma per molte di loro la strada verso i nuovi bonus non sarà tutta in discesa. Con la conversione

in legge del decreto Semplificazioni 73/22 e l'approvazione del decreto Aiuti 115/22 sono stati fatti alcuni passi avanti. Oltre alla conferma delle agevolazioni, è stato eliminato il vincolo del regime "de minimis"; ed è stata estesa la possibilità che le imprese non energivore e non gasivore siano supportate dai fornitori nel calcolo dei bonus. I crediti d'imposta restano fruibili entro il 2022, mentre il quadro delle regole e delle tempistiche risulta ancora composito: con gli incroci delle scadenze in calendario, tra requisiti e proroghe.

Dario Aquaro — a pag. 2

Le novità in pillole

1

Altri tre mesi di bonus

- I crediti d'imposta sui consumi di energia elettrica e gas naturale sono stati confermati anche per il terzo trimestre: 25% della spesa per le aziende energivore, gasivore e non gasivore; 15% per quelle non energivore.
- Ne beneficiano le imprese che nel secondo trimestre 2022 hanno subito un aumento dei costi energetici di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo 2019.

2

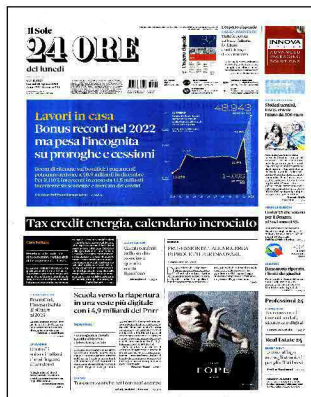
Facilitazioni dai fornitori

- Anche per il terzo trimestre le imprese non energivore e quelle non gasivore possono chiedere ai venditori di calcolare l'incremento di costo della componente energetica e certificare il credito maturato.
- La possibilità riguarda però solo le imprese che nel secondo e terzo trimestre del 2022 hanno avuto lo stesso fornitore del secondo trimestre 2019 (quello su cui vanno parametrati gli aumenti).

3

Cancellato il «de minimis»

- È stato cancellato l'obbligo di rispettare la disciplina europea degli aiuti di Stato "de minimis", che vincolava le imprese (tranne quelle energivore) a far rientrare i tax credit nel calcolo degli aiuti con tetto triennale a 200mila euro.
- Il vincolo, introdotto a luglio nella conversione in legge del decreto Aiuti, impediva di ricevere i crediti alle imprese con un plafond "de minimis" già ridotto o azzerato da altri aiuti.



Primo Piano
Imprese e caro bollette

Tax credit energia, calendario riscritto tra requisiti e proroghe

Tempi e calcoli. Il decreto Aiuti-bis conferma i bonus fino al 30 settembre. Cancellato il limite «de minimis», le agevolazioni restano fruibili entro il 2022

Pagina a cura di
Dario Aquaro

Le imprese colpite dal caro-bolletta guadagnano altri tre mesi di *tax credit* energia e procedure un po' più semplificate. Ma per molte di loro la strada verso i nuovi bonus non sarà tutta in discesa.

Con la conversione in legge del decreto Semplificazioni 73/22 (andata venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale) e l'approvazione del decreto Aiuti 115/22 (pubblicato il 9 agosto) sono stati fatti alcuni passi avanti. Oltre alla conferma delle agevolazioni, è stato ad esempio eliminato il vincolo del regime «de minimis»; ed è stata estesa la possibilità che le imprese non energivore e non gasivore siano supportate dai propri fornitori nel calcolo dei bonus. Il quadro delle regole e delle tempistiche resta però ancora composito.

Agevolazioni fino a settembre
I crediti d'imposta sui consumi di energia elettrica e gas naturale ven-

gono prorogati dal decreto Aiuti-bis anche per il terzo trimestre di quest'anno (fatture di luglio, agosto e settembre 2022). Con i valori già previsti e rafforzati nel trimestre scorso dal Dl 50/22, il decreto Aiuti: 25% della spesa per le aziende energivore, gasivore e non gasivore; 15% per quelle non energivore.

Anche i parametri di riferimento – con le date in calendario ovviamente traslate – restano gli stessi, cioè diversi:

❶ per l'elettricità il *tax credit* è cali-

L'aumento dei costi di elettricità nel secondo trimestre 2022 va verificato sui consumi della singola azienda

In alcuni casi le imprese «minori» possono chiedere ai fornitori di calcolare i crediti: risposta entro novembre

brato sulla spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre; purché l'azienda abbia subito nel secondo trimestre 2022 (marzo-giugno) un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre 2019;

❷ per il gas naturale il bonus è calcolato sull'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre, per usi diversi da quelli termoelettrici; purché il prezzo medio di riferimento del gas del Mercato infragionaliero nel secondo trimestre sia cresciuto di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo 2019.

Nel primo caso, dunque, sia per le imprese energivore (con consumo medio di energia di almeno 1 GWh all'anno, in specifici settori), sia per quelle non energivore (con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari ad almeno 16,5 kW), l'aumento si calcola sulla componente energia elettrica al netto di imposte e sussidi: in sostanza, la voce «spesa per la materia energia» indicata in

1 GWh
Consumo annuo

Le imprese energivore hanno un consumo medio di almeno 1 GWh/anno e operano in specifici settori o risultano nell'elenco Csea

16,5 kW
Potenza minima

Le imprese non energivore beneficiarie dei bonus devono avere contatori con potenza disponibile di almeno 16,5 kW

488%
L'aumento del gas

Nel secondo trimestre 2022, rispetto al 2019, il prezzo del gas sul Mercato infragiornaliero è aumentato del 488 per cento.



Impianto galleggiante.

La nave di stoccaggio e rigassificazione «BW Singapore», acquistata a luglio da Snam, potrà iniziare l'attività al largo di Ravenna entro il terzo trimestre del 2024

fattura. L'aumento dei costi va perciò verificato in relazione ai consumi di ciascuna azienda (per le imprese "multisito" si calcola complessivamente e non per singola utenza).

Nel secondo caso, invece, sia per le imprese gasivore (con consumo medio annuo di almeno 94,582 Smc, standard metro cubo), sia per quelle residuali non gasivore, il rincaro si riferisce a un dato più "generale": il prezzo del Mi-Gas pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Un dato che in realtà mostra aumenti già assodati, visto che nel secondo trimestre 2022 il prezzo medio del Mercato infragiornaliero è

risultato quasi sei volte superiore a quello del 2019 (99,03 contro 16,85 euro/MWh). Il *tax credit* del 25% sui consumi di gas, quindi, risulterebbe spettare a tutte le imprese, indipendentemente dai dettagli dei contratti di fornitura.

Meno vincoli, calcoli facilitati

La proroga decisa dal decreto Aiuti-bis segue e accompagna alcune semplificazioni. Con le modifiche del Dl 73/22 cade innanzitutto l'obbligo di rispettare la disciplina europea degli aiuti di Stato "de minimis", che vincolava le imprese (tranne quelle energivore) a far rientrare questi *tax credit* nel calcolo degli aiuti con tetto triennale a 200mila euro. Il vincolo era stato introdotto a luglio nella conversione in legge del decreto Aiuti 50/22, ma interveniva ex post su benefici spesso già utilizzati dalle imprese. E rischiava di vanificare le ulteriori

agevolazioni per le aziende che hanno un plafond "de minimis" già ridotto o azzerato da altri aiuti.

L'altra semplificazione, già prevista per il secondo trimestre, riguarda il calcolo dei crediti spettanti. Il Dl 155/22 precisa infatti che anche per il terzo trimestre le imprese non energivore e quelle non gasivore possano chiedere ai venditori di calcolare l'incremento di costo della componente energetica e certificare così il credito maturato. Sono però coinvolte solo le imprese che nel secondo e terzo trimestre del 2022 hanno avuto lo stesso fornitore del secondo trimestre 2019 (cioè quello su cui sono parametrati gli aumenti). Le norme, tuttavia, non impongono una continuità di rapporto: l'opzione dovrebbe essere possibile anche se nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2021 il cliente è provvisoriamente passato a un altro operatore (si veda Il Sole 24 Ore del 18 luglio). Le altre aziende - energivore, gasivore, o che hanno comunque cambiato fornitore - dovranno continuare a verificare il credito in autonomia.

Resta il fatto che si tratta appunto di un'opzione, senza alcun automatismo, e che gli incroci sul calendario potrebbero mettere in crisi la gestione dei crediti.

L'invio delle informazioni da parte dei fornitori è infatti subordinato a una richiesta dell'azienda e deve avvenire «entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta»: quindi il 29 novembre. Una data molto (troppo?) vicina alla scadenza per l'utilizzo del credito stesso: perché le compensazioni in F24 possono realizzarsi entro il prossimo 31 dicembre; mentre per le comunicazioni di cessione dei bonus il termine è anticipato al 21 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA